

UNA VITTORIA SUGLI SPRAY

Il contributo qualificato del presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, è stato determinante per risolvere positivamente una vicenda giudiziaria che ha coinvolto un armiere del Bresciano, in merito agli spray antiaggressione

Assarmieri, grazie al suo presidente avvocato Antonio Bana, ha svolto un contributo determinante nella soluzione di una traversa giudiziaria che ha visto coinvolto, suo malgrado e in perfetta buona fede, un armiere del Bresciano. La guardia di finanza, nell'ambito di un controllo, nel 2012 gli aveva sequestrato alcune bombolette di *spray* antiaggressione al *capsicum*, eccedendo il fatto che, dal momento che la capacità delle bombolette era superiore ai 20 ml stabiliti dal decreto 103/2011, dovessero essere considerate armi e iscritte sul relativo registro di carico, cosa che non era avvenuta.

Lo studio legale dell'avvocato Antonio Bana ha presentato una circostanziata memoria difensiva, eccedendo il fatto che, seppure il fatto fosse stato contestato nel 2012, in realtà le bombolette erano state acquistate nel 2009 e 2010, come risultava dalle fatture, quindi antecedentemente all'emanazione del decreto ministeriale 103 del 12 maggio 2011 che, come è noto, ha fissato le caratteristiche tecniche sia del principio attivo, sia della volumetria delle bombolette. "Le bombolette *spray*", si legge nella memoria difensiva, "sono state acquistate prima dell'entrata in vigore del Dm 12 maggio 2011 n. 103, pertanto al momento del loro acquisto non erano sottoposte alla normativa in materia di armi e non dovevano essere iscritte nel relativo registro di carico e scarico. In altre parole all'epoca del loro acquisto, le bombolette *spray* erano pacificamente di libera vendita".

Nella memoria difensiva si è fatto riferimento a un'importante sentenza della Cassazione (sezione I penale, 24 ottobre 2011, n. 3116), la quale ha stabilito che analoghe bombolette *spray* antiaggressione, vendute anteriormente all'entrata in vigore del decreto 103, caricate con *capsicum* e prive, quindi, di altre sostanze (infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici), non rientrano nel novero delle armi comuni da

Un importante successo di Assoarmieri sulle bombolette *spray*.



sparo. Concetto ribadito in una recentissima sentenza della suprema corte (sezione V penale, n. 28276 depositata il 28 giugno 2013), anch'essa acclusa nella memoria difensiva, nella quale si dice che "sono armi comuni equiparabili a quelle da sparo le bombolette *spray* con sostanze urticanti... salvo il caso che il contenuto della bomboletta sia costituito dall'oleoresin capsicum, a base di peperoncino, per il quale la suddetta equiparazione è da escludere".

La memoria difensiva ha citato anche la giurisprudenza di merito (tribunale di Bolzano, ufficio Gip, sentenza del 9 settembre 2003), la quale aveva già abbondantemente assodato che "meno problematiche sono le bombolette contenenti olio di peperoncino il quale irrita soltanto, ma si è dimostrato incapace di produrre danni permanenti".

In funzione di tali circostanziati precedenti giurisprudenziali, è stato richiesto il proscioglimento dell'imputato, posizione accolta integralmente dal giudice che, pochi giorni fa, ha stabilito, come richiesto dalla difesa, che "il fatto non sussiste". Al di là della soddisfazione per il caso specifico, che ha tolto dalle peste un professionista inutilmente coinvolto in una diatriba giudiziaria, la sentenza è importante perché costituisce un ulteriore, prezioso tassello per la definizione di una materia troppo spesso soggetta a equivoci e interpretazioni come quella della disciplina degli *spray* antiaggressione, che avrà benefiche ricadute sia per i cittadini, sia soprattutto per gli operatori del settore.